

COMPETENZE PROFESSIONALI

Albo degli amministratori giudiziari, tanti dubbi sul nuovo regolamento

L'INAG denuncia le incongruenze di una disciplina arrivata con quattro anni di ritardo e ancora incompleta

E! / Savino GALLO
/ Martedì 28 gennaio 2014

Share Like Tweet

Arrivato con quasi 4 anni di ritardo sui tempi stabiliti (il termine inizialmente previsto era di 90 giorni dall'entrata in vigore del DLgs. 4 febbraio 2010 n. 14), il **Regolamento** recante "Disposizioni in materia di iscrizione nell'**Albo degli amministratori giudiziari**" (Decreto del Ministero della Giustizia 19 settembre 2013 n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 24 gennaio) ha già generato più di una perplessità.



Dubbi che, innanzitutto, riguardano l'**appesantimento degli oneri burocratici** in capo ai facenti richiesta di iscrizione al nuovo albo istituito presso il Ministero della Giustizia. Per rendersene conto, basta dare uno sguardo all'art. 4 del decreto, che stabilisce quali sono i **documenti da allegare** al modello di domanda da compilare. Tra questi, i soggetti interessati dovranno presentare (comma 4) "**copia conforme** dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso **visura camerale** relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto".

"Che senso ha – si chiede Domenico **Posca**, Presidente dell'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari – consegnare una copia conforme dell'atto di nomina, con i relativi oneri connessi a **bolli e certificazioni di cancelleria**, se il tutto si può agevolmente evincere dalla visura camerale, in ogni caso richiesta? Paradossale, quanto inutile e dispendiosa, anche l'ulteriore richiesta della copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto della società in amministrazione giudiziaria, perché le **stesse notizie** sono contenute in **una visura camerale integrale**. Sarebbe stato sufficiente rimettere alla modalità dell'autocertificazione, prevista per il resto della documentazione richiesta, anche tali indicazioni, senza costringere gli interessati ad acquisire fisicamente, con **inutile spreco di risorse**, notizie già in possesso della Pubblica Amministrazione, con buona pace del divieto imposto in tal senso dal Codice dell'Amministrazione Digitale".

Ulteriori perplessità, anch'esse sottolineate dall'INAG, attengono alla **tempistica** con cui ci si potrà effettivamente iscrivere al nuovo albo. Detto, infatti, dei tanti documenti da presentare, il DM 160/2013 rimanda ad un successivo **decreto dirigenziale** (da emanarsi entro 6 mesi) la definizione delle **specifiche tecniche** con cui si potrà effettuare la trasmissione telematica degli stessi (art. 5 comma 6): "In pratica – aggiunge Posca –, al momento non si può far altro che aspettare questo decreto dirigenziale prima di poter procedere. Tra l'altro, bisognerà aspettare anche l'approvazione, da parte del responsabile della tenuta dell'albo, del modello di domanda che si dovrà compilare".

Al momento, dunque, la **nuova disciplina** è ancora **incompleta**, rendendo di difficile applicazione anche la normativa transitoria, riguardante coloro i quali hanno già presentato

113 QUADERNI EUTEKNE

Novità della legge di stabilità 2014

Oltre 380 pagine di analisi delle principali novità.

ONLINE

SOLO PER GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO

ACQUISTA >

IL CASO DEL GIORNO

a cura di Salvatore SANNA

Polizze vita tassabili al netto dei premi pagati

Con riferimento ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'art. 45 comma 4 del TUIR prevede che costituisce reddito di capitale la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle ...

INFO EDITORIALE

ULTIME NOTIZIE

INFO PROFESSIONI

Scatta il 28 marzo l'obbligo di POS per i professionisti

/ Michela DAMASCO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 di ieri, 27 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto ...

INFO FISCO

Comunicazioni finanziarie mensili omesse senza sanzioni

/ Luca AMBROSIO e Paola RIVETTI

Una tematica ricorrente negli ultimi tempi, che sta generando numerose occasioni di confronto in ...

INFO IMPRESA

Responsabile dell'omesso versamento IVA chi amministra a fine dicembre

/ Maurizio MEOLI

Risponde di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) colui che ricopra la carica di ...

domanda di iscrizione. Stando, infatti, all'art. 10 comma 1 del decreto, tali soggetto dovranno **“integrare la documentazione** presentata con quanto disposto dall'art. 4”, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. “Come faranno i tanti professionisti, che nell'agosto 2010 si affrettarono a presentare la domanda, a rispettare il termine perentorio di 60 giorni se si è ancora in attesa di modelli e decreti dirigenziali?” si chiede Posca che, tra le diverse incongruenze, sottolinea anche **“la svista legislativa”** che ha portato alla previsione del pagamento di un **contributo** “anche **per il 2013**, anno in cui l'Albo ancora non esisteva”. A proposito di contributo, l'art. 6 del DM 160/2013 dispone il pagamento di 100 euro per l'iscrizione e 100 euro annui per la tenuta dell'albo, che dovranno essere corrisposti dai soggetti che fanno richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni.

Condividilo: 

ARTICOLI CORRELATI

Roberta VITALE - **Al via l'albo degli amministratori giudiziari** - Eutekne.Info del 28 gennaio 2014

Antonella MIGLIACCIO - **«Nuovo albo? Meglio parlare di registro o di elenco»** - Eutekne.Info del 19 febbraio 2010

Roberta VITALE - **Nasce l'albo degli amministratori giudiziari** - Eutekne.Info del 18 febbraio 2010



INFOFISCO

Alle Sezioni Unite la motivazione della sentenza «copiata»

/ Alberto MARCHESELLI

Con l'ordinanza 1531/2014, la Cassazione propone la rimessione alle Sezioni Unite di una questione ...



Casi&Strumenti

LA FATTURAZIONE



SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

AGGIORNAMENTO CONTINUO AL SERVIZIO DELLA PROFESSIONE

EUTEKNESHOPPING




Novità della legge di
stabilità 2014
Prezzo € 35,00
(sconto 15% abbonati SI)



HOME | CHI SIAMO | REDAZIONE | RSS | LAVORA CON NOI | SCRIVI ALLA REDAZIONE | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Eutekne.Info è una testata registrata al Tribunale di Torino Reg. n. 2/2010 dell'8 febbraio 2010

Copyright 2014 © EUTEKNE SpA
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - info@eutekne.it
Capitale Sociale € 180.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015